



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Pg 15678/po
Rp 2780/21
Set 7/84
21

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, avv. Paola Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.15478 Ruolo Affari Civili dell'anno 2020

TRA

[Redacted]

elett.te dom.to in Roma, via Callimaco n.45, presso lo studio dell'avv. Danilo Di Cesare che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

E

[Redacted]

in persona del sindaco pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, via del Pozzetto n.121, presso lo studio degli avv. [Redacted] che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

NONCHE'

[Redacted] persona del legale rapp.te p.t. in proprio e nella qualita di [Redacted]

Elett.te dom.ta in Roma, viale Bruno Buozzi n.19, presso lo studio dell'avv. [Redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

Conclusioni: come da verbale d'udienza e note allegate.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilita delle convenute nella produzione del sinistro verificatosi il 5.10.2017 in Roma, via del Fosso di Dragoncello, allorquando la propria autovettura BMW 520tg. EG901YT finiva in una grossa buca e rimaneva danneggiata, quindi per l'effetto chiedeva la condanna delle convenute [Redacted]

[Redacted], anche in qualita di soci del raggruppamento della RTI composta dalle imprese [Redacted] al pagamento della somma di €2.408,28, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva [Redacted] e chiedeva la declaratoria di nullita dell'atto di citazione per l'insufficienza degli elementi essenziali e in subordine il rigetto della domanda in quanto non provata sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, mentre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda

chiedeva di essere tenuta indenne e comunque manlevata dalla [redacted] da condannare in via diretta o indiretta.

Si costituiva altresì [redacted] che chiedeva il rigetto della domanda, stante il difetto di prova del fatto storico e della dinamica, nonché del nesso causale con i danni lamentati, in ogni caso accertare che il sinistro si era verificato per effetto della condotta dell'attore, in via ancora subordinata nel caso di accoglimento della domanda chiedeva invece di limitare il quantum al danno effettivamente subito e provato.

Acquisiti i documenti prodotti ed espletata la ctu tecnica, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione si rivela infondata, atteso che l'atto introduttivo del giudizio contiene tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'azione di risarcimento danni, considerata inoltre la minore formalità richiesta nei giudizi avanti al giudice di pace.

Nel merito, considerato che dalla ricostruzione del sinistro effettuata dall'autorità intervenute si evince che l'attore, il giorno 5.10.2017, verso le ore 17:30, alla guida della propria autovettura, mentre percorreva via del Fosso di Dragoncello in prossimità del civico 201 *"impattava in una buca posta sul margine destro a forma rettangolare e posizione longitudinale, con bordi frastagliati e ad angolo retto, delle dimensioni di circa 60X40 cm, con profondità fino a 20 cm nel bordo laterale interno e finale. Sul posto interveniva la ditta di manutenzione stradale che provvedeva a colmare la buca con due sacchetti di asfalto a freddo"* e rilevato che sempre nella relazione di incidente si legge quali danni che venivano immediatamente riscontrati alla vettura: *"squarciatura pneumatico anteriore destro e lesione cerchio in lega destro. Altri danni eventuali da valutare in sede tecnica"*, l'amministrazione convenuta, quale ente proprietario della strada, va ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'omessa manutenzione della stessa, per la cui configurazione è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, tanto che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già a un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Quindi, avendo l'attore provato, non solo il fatto storico ma anche l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spettava al custode, la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, prova che non risulta fornita, né da Roma Capitale, né dall'impresa convenuta cui risulta affidata la manutenzione, sorveglianza e pronto intervento sulla viabilità della strada in questione, come da documentazione in atti.

In ordine ai danni materiali riportati dalla vettura attorea, il giudice aderisce alle conclusioni formulate dal CTU incaricato, per l'accuratezza e l'eshaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, il quale rispondendo in maniera motivata anche alle osservazioni dei CTP ha stimato i danni in nesso causale con l'evento lesivo in complessivi €2.254,19 iva inclusa, stante la fattura in atti e le foto delle riparazioni.

Ne consegue che Roma Capitale, cui spetta la legittimazione passiva, in quanto ente proprietaria, che non risulta aver concesso nella disponibilità esclusiva il luogo del sinistro alla ditta appaltatrice, va condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €2.254,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dalla data del sinistro alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma rivalutata da calcolarsi dalla data della decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

In accoglimento della domanda di manleva proposta da [redacted] condanna la convenuta [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e nella qualità di impresa Capogruppo, con mandato di rappresentanza della società [redacted] in virtù dell'appalto assunto per la manutenzione, sorveglianza e [redacted] intervenuto sulla viabilità della strada in questione, compresa l'eliminazione di quanto possa costituire insidia, ovvero provvedere all'adeguata segnalazione del pericolo anche con presidio in attesa del ripristino, non avendo anch'essa dimostrato il caso fortuito, alla refusione di quanto Roma Capitale risulti condannata a pagare in conseguenza del presente giudizio, nessuna spesa esclusa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti di cui in epigrafe:

-in accoglimento della domanda, condanna [redacted] in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore [redacted] a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, della dell'importo di €2.254,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dalla data del sinistro alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma rivalutata da calcolarsi dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;

-condanna, altresì [redacted] al pagamento, in favore dell'istante e con distrazione ex art. 93 c.p.c., delle spese di giudizio che vengono liquidate in [redacted] per compensi professionali ed [redacted] per spese esenti, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, nonché al rimborso delle spese di ctu che vengono definitivamente liquidate in [redacted] oltre oneri di legge (€522,00) e poste a carico della convenuta [redacted];

-condanna altresì la convenuta [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e nella qualità di impresa Capogruppo con mandato di rappresentanza dell' [redacted] al pagamento in favore di [redacted] di tutte le somme che la stessa risulta condannata a pagare in conseguenza del presente giudizio, nessuna esclusa.

Roma, 23.03.2021.

Il Giudice di Pace
Paola Corso

Paola Corso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 24/3/21

Il CANCELLIERE
Alessandro Misera


Per **copia conforme** all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a **richiesta della parte**
MAURIZIO GAGGINI

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a **tutti gli Ufficiali** Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 08/11/2021

IL FUNZIONARIO


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simoná Daniele

E' copia conforme all'originale

ROMA, 08/11/2021

CANCELLIERE/FUNZIONARIO


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Daniela Colombaroni